

## **CYBER 4.0**

### ***PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI***

Approvata dal CCG – Comitato di Coordinamento e Gestione di Cyber 4.0

Data prima approvazione: 24/09/2024

## Sommario

<b>1</b>	<b>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL SEGNALANTE.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>5.3</b>	<b>REPORT FINALE.....</b>	<b>8</b>
<b>5.4</b>	<b>REPORT PERIODICO .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>GARANZIE E TUTELE .....</b>	<b>9</b>
<b>9.1</b>	<b>GARANZIA DI RISERVATEZZA.....</b>	<b>9</b>
<b>9.2</b>	<b>TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>10</b>
<b>9.3</b>	<b>TUTELA DEL SEGNALANTE DA RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>9.4</b>	<b>TUTELA DEL SEGNALATO .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>12</b>

## 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

**Cyber 4.0** (nel prosieguo anche solo “Cyber” o l’“Associazione”) supporta e incoraggia chiunque, dipendente e/o soggetto terzo, intenda segnalare in buona fede condotte attive e omissive in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Associazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e dello stesso d.lgs. 231/2001 (sul concetto di Segnalante e sui contenuti della segnalazione, v. *infra*, parr. 2 e 3).

L’invito è a segnalare tali condotte al fine di:

- contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica, consentendo alla Associazione di intervenire immediatamente sulla condotta oggetto di segnalazione e nei confronti dei soggetti individuati come autori;
- scongiurare il rischio, nelle ipotesi più gravi, che l’Associazione possa essere a sua volta destinataria di azioni legali e/o sanzioni da parte delle Autorità competenti e subire, di conseguenza, un pregiudizio (anche alla propria immagine e reputazione).

Poiché Cyber opera in un settore di interesse pubblico e generale, la collaborazione da parte degli stakeholders nell’allertare coloro che presidiano la *compliance* dell’Associazione rispetto a condotte illecite o comunque non etiche è particolarmente preziosa.

Cyber incoraggia un clima interno e relazioni in cui ciascuno si senta libero, sereno e sufficientemente tutelato nel sollevare dubbi, chiedere chiarimenti e confronti e denunciare le eventuali violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure dell’Associazione e, più in generale, i casi di conflitto di interessi e di condotte illecite o non etiche che dovesse riscontrare nell’esercizio delle proprie attività o nelle relazioni con l’Associazione, rivolgendosi al proprio superiore o referente, all’Organo Gestore o all’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Tali segnalazioni “ordinarie” sono tutelate dai principi generali dell’ordinamento civilistico.

Oltre ai predetti canali di segnalazione “ordinaria”, Cyber ha in ogni caso istituito un canale di segnalazione interna, cd. “whistleblowing” – il cui funzionamento è spiegato nella presente Procedura – che consente ai segnalanti di effettuare segnalazioni avvalendosi del particolare sistema di tutele previsto dal d.lgs. 24/2023.

La presente Procedura, in cui sono definite le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni “whistleblowing”, si applica a Cyber nella propria interezza e coinvolge tutti i relativi dipendenti e i soggetti terzi come *infra* meglio specificati (cfr. par. 2).

L’adozione del canale di segnalazione interna della Associazione è stata preventivamente comunicata alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015.

## **2 CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

Può effettuare la segnalazione (Segnalante) qualsiasi soggetto che si trovi in rapporti lavorativi con Cyber, indipendentemente dall'inquadramento giuridico e contrattuale, per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro, vale a dire:

- lavoratori subordinati (anche in prova, a tempo parziale o a tempo determinato) o autonomi;
- lavoratori con rapporto di lavoro con un'agenzia di somministrazione;
- ex lavoratori;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- associati;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- liberi professionisti e consulenti;
- subappaltatori;
- fornitori.

Il Segnalante è tutelato da ritorsioni e discriminazioni, come precisato al par. 9.3.

Oltre che al Segnalante, le misure di protezione si applicano a: i c.d. "facilitatori", ossia quanti assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo; persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante con cui questi abbia un rapporto abituale corrente; enti di proprietà del Segnalante o che operano nel suo stesso contesto lavorativo; segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni (v. *infra*, par. 3.1).

## **3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Può essere oggetto di segnalazione qualsiasi informazione, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo) del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Associazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e dello stesso d.lgs. 231/2001.

Sono invece escluse le segnalazioni che consistono in lamentele, rivendicazioni, comunicazioni legate a un interesse di carattere personale dello stesso Segnalante, anche se relative al rapporto di lavoro (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali nel luogo di lavoro).

Il Segnalante deve fornire tutte le informazioni di cui dispone nella maniera più chiara e completa possibile, rappresentando gli elementi utili per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze (di modo, di tempo e di luogo) e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati), per quanto noti, o elementi che possano consentirne l'identificazione (ad es. la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti inerenti la segnalazione;
- nei casi in cui il Segnalante non ritenga di rimanere anonimo, elementi identificativi del Segnalante (ad es. generalità e dati di contatto, indicazione della posizione o funzione).

Una segnalazione ben effettuata, circostanziata e dettagliata può essere gestita senza ulteriori richieste di informazioni e coinvolgimento del Segnalante.

### **3.1 Identificazione del Segnalante**

L'Associazione apprezza ed incoraggia una comunicazione aperta con i Segnalanti e invita a fornire il proprio nome e i propri recapiti, al fine di impostare un dialogo immediato, aperto e trasparente, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

Il nome del Segnalante, del Segnalato, delle ulteriori persone menzionate e i contenuti della segnalazione, compresi eventuali approfondimenti e richieste, saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo se richiesto dalle leggi e/o dai regolamenti applicabili.

È comunque garantita la possibilità di presentare la segnalazione in forma anonima. In questo caso, la segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari per consentire alla Associazione di valutare la fondatezza dei fatti segnalati e portare avanti l'istruttoria.

Il Segnalante può decidere di rivelare la propria identità anche successivamente all'inoltro della segnalazione.

L'Associazione si riserva la possibilità di richiedere al Segnalante l'autorizzazione a rivelare la propria identità laddove ciò sia indispensabile per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o giudiziario nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

#### **4 MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dall'Organismo di Vigilanza, indipendente e specificamente formato, appositamente contrattualizzato e individuato nell'Avv. Nicoletta Mincato (di seguito anche il "Gestore").

Per contattare il Gestore, il Segnalante può ricorrere al seguente canale di comunicazione:

- piattaforma on-line dedicata, accessibile al link <https://cyber40.segnalazioni.net> ove è possibile trasmettere le segnalazioni sia in forma scritta che orale.

Il Gestore è l'unico soggetto legittimato ad accedere alla piattaforma per visionare una segnalazione effettuata e gestirla con sollecitudine e in modo riservato e professionale.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa attraverso canali diversi dal canale ufficiale di segnalazione *whistleblowing* (ad es. segnalazioni orali, e-mail o sistemi di messaggistica, ecc.), chiunque dovesse esserne destinatario ha la responsabilità di:

- indicare al Segnalante, se individuabile, la differenza tra segnalazioni ordinarie e segnalazioni *whistleblowing* e l'importanza di trasmettere la segnalazione attraverso i canali ufficiali qualora desideri ricevere il particolare regime di tutele previsto dal d.lgs. 24/2023;
- laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal sistema *whistleblowing* (o tale volontà sia comunque desumibile dalla segnalazione o dal comportamento del Segnalante), trasmettere in ogni caso tempestivamente la segnalazione al Gestore attraverso la piattaforma, specificando, per quanto noto, la fonte e qualsiasi altra informazione pertinente; ciò fermo restando l'obbligo di riservatezza in capo a tutti i soggetti comunque venuti a conoscenza della segnalazione sui relativi contenuti e sulla sua provenienza.

Si raccomanda l'utilizzo dei canali ufficiali di segnalazione

- per maggiore tutela del Segnalante;
- per una maggiore efficienza nella procedura di gestione;
- per consentire all'Associazione di garantire tutte le tutele previste dalla normativa interna.

#### **5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

##### **5. Ricezione della segnalazione**

Il Gestore cura la comunicazione con il Segnalante:

- dando conferma della ricezione della segnalazione e della sua presa in carico entro sette giorni dalla data di ricezione (v. *retro*, par. 4);

- fornendo un riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento.

## 5.2 Gestione della segnalazione

Ricevuta la segnalazione, nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, il Gestore della Segnalazione effettua una preliminare attività di analisi e valutazione dei fatti, classificando la stessa come:

- a) **“improcedibile”**, qualora non vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi per effettuare una segnalazione interna (ossia il Segnalante non è un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione ovvero l'oggetto della segnalazione non rientra negli ambiti di applicazione della disciplina, v. *retro*, parr. 2 e 3). Sono ad es. improcedibili i reclami di natura commerciale o stipendiale, le richieste di avanzamenti carriera, le doglianze sull'approvazione del piano ferie;
- b) **“non circostanziata”**, qualora la segnalazione sia “procedibile” ai sensi del precedente punto *sub a*), ma non risultino sufficientemente chiare (né possano essere altrimenti desumibili): le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- c) **“procedibile e circostanziata”**, quando la segnalazione è resa da soggetto legittimato, rientra negli ambiti di applicazione previsti ed è sufficientemente circostanziata.

Le segnalazioni “procedibili e circostanziate” (punto c) sono oggetto di un'**investigazione preliminare** da parte del Gestore il quale, in maniera assolutamente imparziale e nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza del Segnalante previste dal par. 8.2, può:

- contattare il Segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- chiedere il supporto delle strutture aziendali competenti a seconda dell'oggetto e della natura della segnalazione al fine di acquisire ulteriori elementi utili a valutare la segnalazione;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna.

All'esito dell'istruttoria iniziale, il Gestore qualifica la segnalazione come:

- 1) **“superata”**, qualora si tratti di fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati dal Gestore, senza che la segnalazione aggiunga elementi ulteriori;

- 2) “oggetto di indagini / giudizio in corso”, qualora sia relativa a fatti sui quali sia nota l’esistenza di indagini in corso da parte delle Pubbliche Autorità o a fatti oggetto di contenzioso pendente (tra l’Associazione e soggetti terzi o dipendenti);
- 3) “infondata” valutando, ove possibile alla luce delle risultanze delle verifiche svolte, l’eventuale natura diffamatoria della segnalazione;
- 4) “potenzialmente fondata” predisponendo una proposta di piano di indagine da sottoporre per gli ulteriori approfondimenti investigativi.

### **5.3 Report finale**

Il Gestore redige un “report finale” sulle attività svolte (punti 5.1. e 5.2), specificando le modalità seguite, i risultati ottenuti e, in caso di segnalazioni “potenzialmente fondate”, la proposta di piano di indagine da sottoporre alle strutture competenti.

Il Gestore trasmette il report finale all’Organo gestorio e all’organo di controllo.

Qualora ritenga necessario od opportuno, in relazione al contenuto della segnalazione, restringere l’informativa ad alcune soltanto di tali strutture o dei loro componenti, il Gestore informa chi ritenuto maggiormente appropriato.

Qualsiasi sia l’esito della segnalazione, qualora nel corso dell’accertamento emergano aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Gestore può suggerire delle azioni, siano esse di miglioramento del sistema di controllo interno che di altro tipo (ad es. azioni disciplinari, denuncia alle Autorità Giudiziarie), di cui monitora la relativa implementazione nel rispetto delle tempistiche concordate con le strutture competenti.

### **5.4 Report periodico**

Il Gestore redige semestralmente un report sull’andamento del sistema *whistleblowing* da trasmettere all’Organo Gestorio.

## **6 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE**

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati; ciò fatta salva l’eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori dieci anni a conclusione dello stesso.



La conservazione della documentazione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

## **7 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

È minimizzato il rischio di gestione delle segnalazioni da parte di soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interesse, avendo Cyber nominato quale Gestore delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza. Ad ogni modo, qualora il Gestore della segnalazione coincida con il Segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione o il Segnalato intrattenga con il Gestore, anche al di fuori del rapporto con Cyber, relazioni tali da pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza di azione, il Gestore provvederà a trasmettere immediatamente la segnalazione all'Organo Gestorio e all'Organo di controllo.

## **8 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Al fine di garantire un'ampia conoscenza della presente informativa all'interno e all'esterno del contesto aziendale, la Procedura viene pubblicata sul sito dell'Associazione, al link [www.cyber40.it](http://www.cyber40.it). Il Gestore è responsabile di promuovere nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione aziendale in merito alla gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo, i canali di comunicazione e le garanzie e tutele dei soggetti Segnalanti e Segnalati.

## **9 GARANZIE E TUTELE**

### **9.1 Garanzia di riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Tutto il personale coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire la massima riservatezza, oltre che sull'identità del Segnalante e delle persone coinvolte e menzionate, sull'esistenza stessa e sul contenuto delle segnalazioni, nonché sul processo di gestione delle stesse. Queste informazioni possono essere comunicate e/o diffuse dal Gestore all'Organo Gestorio e alle persone fisiche degli uffici e/o Funzioni interne competenti, così come all'Autorità giudiziaria, per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge (v. *infra*, par. 10).

## 9.2 Tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante sia imposta da obblighi normativi (ad es., richieste da parte dell'autorità giudiziaria), il Segnalante viene preventivamente informato, a meno che ciò non pregiudichi le superiori finalità di legge (ad es. la corretta gestione delle indagini penali).

L'Associazione, al fine di proteggere e salvaguardare il Segnalante, assicura la discrezione e la riservatezza sui contenuti della segnalazione durante l'intero processo di gestione della stessa (v. *retro*, par. 5), mediante appositi presidi di controllo predisposti per il canale di comunicazione<sup>1</sup>.

Inoltre, tutto il personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle diverse fasi di gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'esistenza e sul contenuto delle segnalazioni, nonché sul processo di gestione delle stesse, adottando tutti gli ulteriori presidi a ciò necessari, evitando qualsiasi trasmissione di informazioni non strettamente necessarie alla gestione della segnalazione stessa.

## 9.3 Tutela del Segnalante da ritorsioni o discriminazioni

L'Associazione tutela il Segnalante in buona fede da qualsiasi minaccia, forma di ritorsione, azione discriminatoria o comportamento comunque sleale avente effetti sulle condizioni di lavoro del Segnalante (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il licenziamento, la sospensione, il mutamento di funzioni, il trasferimento, le diminuzioni retributive, ecc.), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, a prescindere che la stessa si sia poi rivelata fondata o meno.

Analoga tutela è garantita agli altri soggetti indicati al par. 2.

Colui che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della segnalazione effettuata può darne notizia al superiore gerarchico/Direttore Operativo, affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o discriminazione (v. *infra*, par. 10).

Allo stesso modo agisce il Gestore qualora abbia notizia di atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti del Segnalante.

---

<sup>1</sup> In particolare, per il dettaglio delle informazioni sulle misure di sicurezza della piattaforma possono essere visionate all'indirizzo <https://www.digitalpa.it/suite-software/whistleblowing/caratteristiche.html>.

Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, affinché si possa configurare una ritorsione.

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti diversi dal superiore gerarchico /Direttore Operativo, i destinatari sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere la comunicazione ai soggetti competenti, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale delegata dal medesimo.

#### **9.4 Tutela del Segnalato**

L'Associazione adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante anche per il Segnalato, fatto salvo ogni obbligo normativo applicabile che imponga di comunicarne il nominativo.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano salve le azioni e facoltà consentitegli dalla legge e/o regolamento applicabile.

### **10 SISTEMA DISCIPLINARE**

Salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge, l'Associazione adotta sanzioni disciplinari o contrattuali nei confronti di coloro che:

- si rendano responsabili di qualsiasi minaccia, forma di ritorsione, azione discriminatoria o comportamento comunque lesivo dei diritti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sono individuati, all'esito delle attività di indagine, come gli autori della condotta segnalata;
- violino gli obblighi di riservatezza diffusamente richiamati dalla presente procedura;
- preposti a ricevere la segnalazione, non verificano quanto riportato dal segnalante;
- abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave o comunque abusando del sistema di segnalazione messo a disposizione dalla Associazione, come in caso di segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti;
- nell'effettuare la segnalazione, abbiano fornito, quali propri dati identificativi, le generalità e i recapiti di un altro soggetto allo scopo di attribuire falsamente a costui la segnalazione.

I provvedimenti sanzionatori, aventi anche finalità dissuasiva, saranno adeguati e proporzionati all'entità e alla gravità delle condotte illecite accertate.

Il rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni soggetto terzo che abbia rapporti con l'Associazione e come tale disciplinato da apposita clausola contrattuale. Pertanto, ogni violazione della procedura potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge in ordine alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti.

## **11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, fornendo idonee informazioni ai Segnalanti, ai facilitatori e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il trattamento avverrà al fine di gestire, elaborare, approfondire e risolvere la segnalazione, nonché per instaurare eventuali provvedimenti disciplinari o altrimenti adottare le misure adeguate al caso di specie.

===== FINE DOCUMENTO =====